



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

Norme Tecniche di Attuazione

VARIANTE 2006

Adottata con Delibera
di Consiglio Provinciale
n° 90 del 06/09/2007



Provincia di Ascoli Piceno
Medaglia d'oro al Valor Militare per Attività Partigiana

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Natura ed efficacia del P.T.C.)**

- 1) Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno, d'ora in poi denominato P.T.C., nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dall'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 e dall'art. 57 del D.Lgs.31 marzo 1998 n. 112, costituisce strumento d'indirizzo e di riferimento per i piani territoriali, urbanistici e paesistico-ambientali che s'intendono attuare a livello comunale o sovracomunale sul territorio provinciale. Esso costituisce, inoltre, il quadro di riferimento per gli interventi previsti dai piani della Regione, quali il programma regionale di sviluppo, il P.P.A.R. ed il P.I.T., e dai piani generali e di settore di altri enti a rilevanza sovraprovinciale interessanti il territorio provinciale, dai progetti e programmi dell'Unione Europea ai piani e programmi degli enti parco, dai piani in materia di risorse idriche, ai piani di difesa del suolo, dai piani di bonifica ai piani di enti diversi come ENEL, Telecom, ANAS, FF.SS., programmi complessi, ecc.
- 2) Al processo di pianificazione avviato dal P.T.C. ed alla sua attuazione concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, i Comuni e le Comunità montane, nonché la Provincia stessa.
- 3) In applicazione dell'art. B.O. delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale, gli accordi di copianificazione si applicano alla definizione della visione guida, delle strategie territoriali e dei cantieri progettuali, nonché ai contenuti del P.I.T. identificati con la specifica notazione di cui al comma 2 del medesimo art. B.O. La Provincia, anche a mezzo del P.T.C. e delle relative varianti, indica le previsioni di attrezzature di interesse regionale di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per le quali attivare suddetti accordi di copianificazione al fine del loro recepimento nel P.I.T.
- 4) Il P.T.C., nel rispetto delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per le opere di importanza provinciale che comportano rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali (Val 6). A tal fine sono ritenute ammissibili le trasformazioni che, pur comportando una modificazione significativa dello stato delle risorse ambientali e territoriali, presentino un bilancio sostenibile degli effetti. La sostenibilità è individuata in rapporto alla compatibilità con gli obiettivi definiti dai piani e dalle normative di settore, alla congruenza con gli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C. e degli altri piani urbanistici territoriali e alla capacità di compensazione degli eventuali effetti avversi. La valutazione di ammissibilità viene espressa a seguito delle valutazioni sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali. Il procedimento di effettiva individuazione della sostenibilità è individuato mediante accordo di copianificazione di cui al comma 3.
- 5) Il P.T.C. individua tre cantieri progettuali: il corridoio ambientale appenninico, il corridoio vallivo del Tronto, il transregionale Ascoli/Val Vibrata. Ogni scelta strategica contenuta nel P.T.C. relativamente a detti cantieri viene specificata e attuata attraverso gli accordi di copianificazione di cui al comma 3.
- 6) Entro un anno dall'approvazione del P.T.C., la Giunta provinciale sottopone al Consiglio Provinciale una proposta contenente i seguenti elementi:
 - a) La verifica degli ambienti locali proposti dal P.I.T.;
 - b) Un più puntuale raccordo tra relazione e norme tecniche di attuazione del P.T.C., con la specificazione dei percorsi di montaggio e decisione relativi ai progetti prioritari; i contenuti tecnici degli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione; la precisazione dei contenuti delle azioni e dei progetti di cui al successivo art. 2, sentiti gli enti locali interessati;
 - c) La definizione degli strumenti e delle procedure di valutazione preventiva dei progetti;
 - d) La definizione dello statuto dei progetti, in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;
 - e) La definizione dello schema strutturale del piano di cui al punto 5.3. della relazione.

Art. 2

(Obiettivi generali e contenuti del P.T.C.)

- 1) Il P.T.C. determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale e si propone il perseguimento di obiettivi strategici differenziati in base alle diverse destinazioni del territorio individuate in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1, il territorio provinciale è distinto nelle seguenti grandi aree:
 - a) Fascia costiera;
 - b) Montagna;
 - c) Valle del Tronto (Tesino e Menocchia);
 - d) Val d'Aso;
 - e) Valle del Tenna.
- 3) In relazione alle caratteristiche di ciascuna area, il P.T.C. indica gli obiettivi strategici, le azioni da intraprendere, gli strumenti e i progetti per l'attuazione di obiettivi ed azioni, nel seguente modo:

FASCIA COSTIERA		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	STRUMENTI E PROGETTI (Esempi)
- Tutela e valorizzazione delle residue risorse ambientali e culturali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettare in termini di sostenibilità ambientale la valorizzazione delle ultime aree libere in un contesto di "area vasta", promuovendone le caratteristiche ambientali ed evitandone l'urbanizzazione 2. Abbattere le principali fonti di degrado della qualità della vita urbana 3. Favorire in termini di sostenibilità ambientale l'uso collettivo dei beni ambientali, da salvaguardare, preservare e valorizzare sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, evitandone l'urbanizzazione 4. Indirizzare il recupero e la valorizzazione dei contenitori storici in direzione "specialistica" 5. Rafforzare i segnali simbolici dei servizi urbani e la complessiva immagine urbana 6. Valorizzare i contenitori storici dal punto di vista architettonico e funzionale 	<p>Risorse ambientali e risorse culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi contro l'erosione costiera - Promozione del "Parco Marino del Piceno" - Protocollo d'intesa sulla zona "Sentina" - Interventi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico della ferrovia nelle zone più vulnerabili - Progetto del caso campione di Marano come sistema integrato - Riconoscimento degli elementi storici extraurbani del sistema costiero (torri, castelli, ville)
- Ottimizzazione e riqualificazione dei settori produttivo, turistico-alberghiero e dei servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversificare l'offerta in relazione alle modificazioni della domanda 2. Incentivare il rapporto delle funzioni produttive verso la zona a mare 3. Offrire nelle zone collinari nuove occasioni di ricettività e di qualità per le zone a mare e la città 4. Potenziare la qualità definendo i bacini di utenza e le gerarchie 	<p>Turismo e servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto qualità nei servizi alberghieri per il turismo - Il centro agroalimentare nel sistema economico Piceno - I vecchi "contenitori" urbani come occasioni progettuali a supporto dei servizi al cittadino (es. stadio Ballarin, ex FIM,...)

	<p>urbane</p> <p>5. Incentivare il rapporto delle funzioni di servizio verso la zona a mare</p> <p>6. Offrire nelle zone collinari nuove occasioni di servizio per le zone a mare e la città</p>	
- Razionalizzazione delle strutture insediative e della dotazione infrastrutturale	<p>1. Contenere l'attuale densità delle zone a mare più sature riquilibrando le tipologie edilizie</p> <p>2. Potenziare i servizi urbani e regolare gli insediamenti produttivi</p> <p>3. Contenere le aggressioni nelle zone collinari selezionando le direttrici di sviluppo</p> <p>4. Semplificare gli accessi e regolare la sosta nelle zone a mare</p> <p>5. Potenziare i collegamenti di lunga percorrenza, migliorando il rapporto con l'autostrada e la ferrovia</p> <p>6. Razionalizzare la viabilità minore di collegamento tra le zone collinari e la costa</p>	<p><u>Struttura insediativa e mobilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento delle diverse parti urbane storiche che hanno strutturato la fascia costiera: il centro antico, il borgo marinaro, la marina - Interventi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico della ferrovia nelle zone più densamente edificate - Soluzione dei punti stradali critici - Itinerari di particolare interesse storico e naturalistico

AREA MONTANA		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	STRUMENTI E PROGETTI (Esempi)
- Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, controllo delle cause di rischio, degrado ed inquinamento	<p>1. Valorizzazione di risorse locali specifiche (Terme, acque sulfuree e sorgenti, itinerari storico-culturali, ecc.)</p> <p>2. Controllo della localizzazione degli impianti produttivi e verifica dell'inquinamento paesaggistico e ambientale</p>	<p><u>Risorse ambientali e culturali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corridoio Appenninico in progetto APE- Appennino Parco d'Europa, per connettere i centri del versante Est del Parco dei Monti Sibillini e della parte nord del Parco dei Monti della Laga - Progetto "Appennino perduto" e promozione d'itinerari e guide (Progetto "Modulo" – L.R. 31/97) - Progetto "Sistema Terme" (L.R. 31/97) (Acquasanta Terme, San Rufino di Amandola, Montefortino, Castel Trosino, Offida)
- Riequilibrio demografico e rivitalizzazione del sistema economico - Razionalizzazione della rete dei servizi	<p>1. Organizzazione e qualificazione del settore turistico (attrezzature ricettive, agriturismo, artigianato, ecc.)</p> <p>2. Riorganizzazione, riquilibrando e sviluppo delle aree di industrializzazione recente</p>	<p><u>Turismo e servizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto "albergo diffuso", offerta ricettiva plurima integrata (progetto "Modulo" – L.R. 31/97) - Progetto "Servizi di prossimità", attivazione di servizi alla persona (progetto "Modulo" – L.R. 31/97) - Patto territoriale per lo

		sviluppo - Verifica dei vecchi poli di sviluppo industriale dei centri montani (Venarotta, Amandola)
- Razionalizzazione e integrazione rete di mobilità ai diversi livelli - Valorizzazione dei centri e nuclei storici, del patrimonio storico, culturale ed ambientale diffuso	1. Verifica del sistema della pianificazione (supporto ai piani regolatori e ai piani di recupero dei centri minori) 2. Sviluppo dei collegamenti con altre Regioni e Province	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - Costruzione processo di pianificazione integrato con gli Enti Parco, nel rispetto del ruolo e dei compiti delle diverse istituzioni - Progetto "A.F.A." (L.R. 31/97) Mare- Monti ex linea ferroviaria Porto San Giorgio – Amandola - Progetto qualità dei trasporti - Progetto censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse (L.R. 31/97) - Integrazione dei diversi sistemi ferroviari anche a supporto della fruizione dei territori montani (linea San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno, linea Porto San Giorgio – Amandola) - Specificazione del ruolo di Ascoli Piceno nei confronti dei territori montani (sviluppo servizi di livello territoriale, "porta dei Parchi Nazionali") - Il caso campione di Poggio Canoso nel sistema territoriale montano

VALLE DEL TENNA		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	STRUMENTI E PROGETTI (Esempi)
- Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole	1. Salvaguardia potenzialità produttive agricole, controllo inquinamento suolo e falde acquifere	<u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u> - Definizione Piano consortile per escavazioni in alveo, cave, discariche controllate, ecc. - Piantumazione delle scarpate nei tratti più vulnerabili
- Razionalizzazione del sistema produttivo	1. Razionalizzazione sistema aree produttive nei vari tratti della valle	<u>Turismo e servizi:</u> - Definizione di piano coordinato di

		<p>razionalizzazione e localizzazione delle aree produttive con il costituendo Consorzio Industriale (Mezzina, Faleriense, Ete Morto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto “Albergo Diffuso” (Progetto Modulo) (L.R. 31/97) per sviluppo ricettività turistica
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del sistema insediativo (popolazione concentrata in tratto costiero) - Razionalizzazione della rete della mobilità 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conferma del ruolo dei centri abitati in rapporto ai distretti produttivi (cappello, calzaturiero, ecc.) 2. Qualificazione del ruolo di Amandola in rapporto al Parco dei Sibillini 3. Costruire “sistema” con tracciati, strade statali, provinciali e comunali 4. Risolvere nodi funzionali del sistema della mobilità 	<p><u>Struttura insediativa e mobilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto AFA (L.R. 31/97), rivitalizzazione percorso ex ferrovia Amandola-Porto San Giorgio attraverso interventi sul sistema dei servizi, di riqualificazione e recupero dei centri e nuclei storici - Censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse - Progetto qualità nei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus) - Realizzazione casello autostradale di Porto Sant’Elpido - Svincolo in località triangolo di Monte Urano tra S.S. 210 e S.P.28 - Realizzazione asse tangenziale di Fermo - Collegamento distretto del cappello con autostrada attraverso S.P. Valle Marina, S.P. 28 e nuova S.P. Ete Morto - Adeguamento S.S. 210

		<p>in tratto Servigliano-Amandola per collegamento con Parco Sibillini</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Faleriense” variante S.S. 210 da Servigliano a Porto Sant’Elpidio
--	--	---

VALLE DEL TRONTO (TESINO E MENOCCHIA)		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	STRUMENTI E PROGETTI (Esempi)
<ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo delle condizioni di rischio idrologico, geomorfologico (aree alluvionali, vulnerabilità falda acquifera, ecc.) 	<p><u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto di parco fluviale - norme di controllo inquinamento dei terreni agricoli e delle falde acquifere - rapporti di coopianificazione di con l’Autorità di Bacino del Tronto - norme di tutela delle aree agricole produttive e delle aree di alta qualità ambientale
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del sistema delle aree produttive 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Razionalizzazione del sistema delle aree produttive in rapporto al Tronto e della rete delle infrastrutture (usi attuali, dotazioni di infrastrutture, inquinamento di suolo e falde, congestione flussi di traffico, ecc.,) 2. Razionalizzare e contenere la dimensione delle aree industriali 	<p><u>Turismo e servizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano consortile di razionalizzazione delle aree produttive: stabilire rapporti con il P.T.C. provinciale - CETRIA a Monsampolo, Parco Tecnologico a Castel di Lama - Progetto “Albergo diffuso” (progetto “Modulo”) (L.R. 31/97), offerta ricettività plurima integrata
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del sistema dei centri – nuclei urbani - Razionalizzazione e riqualificazione della rete di mobilità ai diversi livelli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recupero e riqualificazione dei centri abitati di collina 2. Collegamento tra i centri storici di crinale 3. Recupero e riqualificazione degli agglomerati insediativi 4. Razionalizzazione del sistema dei tracciati delle S.S., S.P., strade comunali, 	<p><u>Struttura insediativa e mobilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi di connessione e fruizione di ville storiche, giardini, aree di verde, lungo fiume - progetti specifici: progetto censimento dei beni pubblici e delle

	<p>ferrovia e superstrada</p> <p>5. Risolvere nodi funzionali del sistema, relazioni tra diversi tratti della rete</p> <p>6. Realizzazione di piste ciclabili e pedonali lungo il fiume Tronto</p>	<p>aree demaniali dismesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto qualità nei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus; sottopassaggi ferroviari) - progetto e realizzazione di interventi sulla rete infrastrutturale (adeguamento della S.S. 4, dei tracciati di connessione con i centri di crinale, ecc.) - realizzazione tratto strada "Transcollinare Picena-Mezzina", da Offida a Castel di Lama, in connessione con il tratto abruzzese per Teramo
--	--	--

VALLE DEL TRONTO (TESINO E MENCOCCHIA)		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	STRUMENTI E PROGETTI (Esempi)
<ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole 	<p>1. Controllo delle condizioni di rischio idrologico, geomorfologico (aree alluvionali, vulnerabilità falda acquifera, ecc.)</p>	<p><u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - piano per il controllo delle escavazioni in alveo, cave, discariche controllate, piantumazione delle scarpate - progetto di parco fluviale - norme di controllo inquinamento dei terreni agricoli e delle falde acquifere - rapporti di coopianificazione di con l'Autorità di Bacino del Tronto - norme di tutela delle aree agricole produttive e delle aree di alta qualità ambientale
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualficazione 	<p>1. Razionalizzazione del</p>	<p><u>Turismo e servizi:</u></p>

<p>del sistema delle aree produttive</p>	<p>sistema delle aree produttive in rapporto al Tronto e della rete delle infrastrutture (usi attuali, dotazioni di infrastrutture, inquinamento di suolo e falde, congestione flussi di traffico, ecc.)</p> <p>2. Razionalizzare e contenere la dimensione delle aree industriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano consortile di razionalizzazione delle aree produttive: stabilire rapporti con il P.T.C. provinciale - CETRIA a Monsampolo, Parco Tecnologico a Castel di Lama - Progetto "Albergo diffuso" (progetto "Modulo") (L.R. 31/97), offerta ricettività plurima integrata
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del sistema dei centri – nuclei urbani - Razionalizzazione e riqualificazione della rete di mobilità ai diversi livelli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recupero e riqualificazione dei centri abitati di collina 2. Collegamento tra i centri storici di crinale 3. Recupero e riqualificazione degli agglomerati insediativi 4. Razionalizzazione del sistema dei tracciati delle S.S., S.P., strade comunali, ferrovia e superstrada 5. Risolvere nodi funzionali del sistema, relazioni tra diversi tratti della rete 6. Realizzazione di piste ciclabili e pedonali lungo il fiume Tronto 	<p><u>Struttura insediativa e mobilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi di connessione e fruizione di ville storiche, giardini, aree di verde, lungo fiume - progetti specifici: Autoporto a Castel di Lama, progetto censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse - progetto qualità nei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus; sottopassaggi ferroviari) - progetto e realizzazione di interventi sulla rete infrastrutturale (adeguamento della S.S. 4, dei tracciati di connessione con i centri di crinale, ecc.) - realizzazione tratto strada "Transcollinare Picena-Mezzina", da Offida a Castel di Lama, in connessione con il tratto abruzzese per Teramo

4) Il P.T.C. contiene altresì:

- a) l'indicazione di priorità per i centri e nuclei storici, per le reti di comunicazione e di servizi, per le aree destinate ad insediamenti produttivi;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali e delle maggiori infrastrutture pubbliche e private;
- c) l'individuazione delle priorità relative alla sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per la difesa delle coste, il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e) i tempi, le priorità e le misure di attuazione del piano stesso, compresi i piani, programmi o progetti di scala intercomunale;
- f) i criteri ai quali i Comuni debbono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo;
- g) i criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel piano stesso.

Art. 3 (Attuazione)

- 1) Il processo di pianificazione avviato con il P.T.C. si attua principalmente attraverso gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi.
- 2) Ulteriori strumenti mediante i quali avviene l'attuazione del P.T.C. sono:
 - a) i protocolli d'intesa e gli accordi di programma con gli enti operanti nel territorio, le conferenze di servizi e le altre forme di pianificazione e co-pianificazione previste dalle vigenti norme;
 - b) la progettazione concertata degli interventi previsti a tale titolo dal P.T.C. stesso tra la Provincia ed i Comuni e gli altri soggetti pubblici o privati interessati. In particolare sono sottoposti a progettazione concertata tutti gli interventi nelle zone individuate dalle carte di vulnerabilità allegate al P.T.C. Sono altresì sottoposti a progettazione concertata gli interventi ricadenti nelle aree industriali dei Comuni sottoscrittori di patti territoriali;
 - c) i piani, programmi o progetti di scala intercomunale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera e), approvati dalla Provincia. Tra detti progetti rientrano quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili e di itinerari specifici.

Art. 4 (Misure di salvaguardia del P.T.C.)

- 1) A partire dalla data di adozione della variante al P.T.C. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 38 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 5 (Redazione concertata tra i Comuni dei piani regolatori)

- 1) I Comuni provvedono, fin dalla fase di redazione del piano regolatore generale comunale, a verificare e concertare, mediante conferenze d'area, le scelte di rilevanza intercomunale con lo stato di fatto e le previsioni dei piani regolatori dei Comuni limitrofi.
- 2) La verifica e concertazione deve essere specificamente effettuata per le scelte inerenti le opere e le infrastrutture di rilevanza intercomunale indicate dal P.T.C. ai sensi dell'art. 2.
- 3) Il Comune interessato e quelli confinanti, nonché quelli interessati in relazione alle previsioni urbanistiche che si intendono effettuare, costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della conferenza d'area; a tal fine prima dell'adozione del PRG il Sindaco o suo delegato partecipa alla conferenza d'area con gli altri Sindaci interessati.

Art. 6 (Aggiornamenti e varianti del P.T.C.)

- 1) Con periodicità annuale, in occasione della presentazione del bilancio annuale di previsione e dell'elenco dei lavori pubblici da effettuare ai sensi dell'art. 14 della legge 14 febbraio 1994, n. 109 e successive

modificazioni ed integrazioni, la Giunta Provinciale redige una relazione sullo stato di attuazione del P.T.C. e sulle eventuali proposte di aggiornamento e di variante. La relazione tiene conto dei programmi e dei piani di settore della Provincia, della Regione e degli altri enti pubblici i cui interventi hanno incidenza sul territorio, sull'ambiente e sul paesaggio, sui lavori pubblici e indica le necessarie misure di coordinamento con le previsioni del P.T.C. e le eventuali modificazioni da apportare allo stesso, nonché a detti programmi e piani.

- 2) La relazione, qualora non siano previste varianti al P.T.C., è trasmessa alla Regione, alla Conferenza Provinciale delle autonomie, ai Comuni, alle Comunità Montane, agli organi di gestione dei Parchi presenti nel territorio provinciale ed ai consorzi di industrializzazione.
- 3) Le varianti al P.T.C. sono adottate e approvate ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, con periodicità di regola triennale, tenendo conto degli elementi forniti dalle relazioni annuali.

Art. 7 (Ufficio di piano)

- 1) Ai fini della formazione, gestione, attuazione e revisione periodica del P.T.C., con particolare riferimento al coordinamento delle attività di programmazione e pianificazione della Provincia con quelle della Regione, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati che hanno incidenza sul territorio provinciale, sull'ambiente, sul paesaggio e sui lavori pubblici, è istituito l'Ufficio provinciale di piano.
- 2) L'Amministrazione provinciale definisce le modalità organizzative dell'Ufficio di piano e del S.I.U.T., di cui all'art. 8, e le risorse di personale, di mezzi e finanziarie ai medesimi assegnate.
- 3) L'Ufficio di piano:
 - a) cura le attività di rilevazione, elaborazione delle conoscenze, osservazione delle dinamiche delle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio di competenza provinciale nonché delle attività di programmazione e attuazione di opere pubbliche nel territorio provinciale. A tal fine l'Ufficio acquisisce dati, documenti e informazioni presso gli altri uffici e servizi della Provincia, nonché tiene conto dei dati, documenti e informazioni forniti dalla Regione, dai Comuni e dalle Comunità Montane, dagli altri enti pubblici e dai soggetti privati i cui interventi abbiano incidenza sul territorio provinciale;
 - b) cura l'efficace comunicazione delle conoscenze acquisite ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Regione, agli altri soggetti pubblici e privati interessati, in modo da assicurare un'adeguata informazione e partecipazione alla gestione ed attuazione del P.T.C.;
 - c) promuove il coordinamento metodologico concernente la formazione degli strumenti urbanistici al fine di definire una impostazione ed un linguaggio unitari, attraverso i quali predisporre le scelte aventi incidenza nella tutela e nell'uso del territorio;
 - d) predispone direttive e disposizioni, da sottoporre all'approvazione degli organi provinciali, finalizzate alla raccolta catalogata e tematica dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, dei programmi di opere pubbliche e di pubblica utilità. I dati sono elaborati attraverso l'apposito sistema informativo territorializzato (S.I.U.T.);
 - e) esprime parere obbligatorio agli uffici della Provincia su tutti gli interventi ed i programmi che hanno incidenza sulle previsioni e sulle indicazioni del P.T.C. a tal fine, gli uffici e servizi della Provincia, prima di esprimere le proprie determinazioni, provvedono a richiedere il parere dell'Ufficio di piano, fornendogli copia degli atti e della documentazione in relazione ai quali il parere deve essere espresso. Esprime altresì pareri a richiesta o d'ufficio sulla interpretazione e applicazione degli obiettivi, delle azioni, dei progetti, della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.
- 4) In caso di interventi che incidano in maniera rilevante sulle previsioni ed indicazioni del P.T.C., l'Ufficio di piano, a mezzo del responsabile del procedimento può convocare e presiedere conferenze dei servizi. I periodi di svolgimento della conferenza sono concordati con i responsabili dei procedimenti degli enti interessati.
- 5) La conferenza può essere preceduta da una riunione di un gruppo di lavoro, da tenere presso l'Ufficio di piano della Provincia, al quale partecipano funzionari ed esperti delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. Il gruppo di lavoro esamina, presso la sede dell'Ufficio di piano, la documentazione che sarà sottoposta alla conferenza dei servizi e verifica preventivamente: l'idoneità e la completezza della suddetta documentazione; l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle norme vigenti ed alle indicazioni e previsioni del P.P.A.R., del P.I.T. e del P.T.C.
- 6) Dell'attività e delle conclusioni del gruppo di lavoro viene redatta, a cura dell'Ufficio di piano, una breve relazione indirizzata alla conferenza dei servizi.

- 7) Se la riunione del gruppo di lavoro si conclude nel senso della idoneità e completezza della documentazione e della sua rispondenza alle norme ed agli strumenti di pianificazione indicati al comma 5, viene fissata alla data di svolgimento della conferenza di servizi.
- 8) Alla conferenza sono invitati i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti ad esprimere o adottare pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati rilevanti ai fini della decisione. Gli inviti sono trasmessi a cura dell'Ufficio di piano.
- 9) Per il procedimento di svolgimento della conferenza di servizi si applica quanto stabilito dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

(Sistema informativo urbanistico territoriale)

- 1) L'Ufficio di piano si avvale del sistema informativo urbanistico territoriale, istituito dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1 della L.R.19 novembre 1991, n. 34, presso il Settore Urbanistica e Protezione Bellezze Naturali, e individuato quale unità operativa complessa Cartografia, d'ora in poi definita S.I.U.T., attraverso il quale realizza un sistema cartografico informatizzato, per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati territoriali necessari per l'attuazione del P.P.A.R. e del P.T.C. e quale supporto per ulteriori strumenti di pianificazione del territorio di interesse provinciale.
- 2) L'Ufficio di piano, attraverso il S.I.U.T., collabora al sistema informativo regionale per la pianificazione territoriale al fine di garantire i presupposti tecnici per la corretta esplicazione delle funzioni dei diversi livelli istituzionali in materia di pianificazione territoriale, l'attuazione degli strumenti di pianificazione ai vari livelli, l'omogeneità dei dati, l'efficace, efficiente, economica utilizzazione delle risorse esistenti evitando sovrapposizioni o duplicazioni rispetto agli altri progetti che pongono l'obiettivo della gestione di informazioni territoriali.
- 3) L'Ufficio di piano, mediante il S.I.U.T., provvede a svolgere le funzioni di coordinamento e le attività di assistenza tecnico-funzionale per la realizzazione di analoghi sistemi informativi da parte dei Comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa.
- 4) In particolare, il S.I.U.T. provvede ai seguenti compiti:
 - a) acquisizione della cartografia di base e tematica prodotta dalla Regione;
 - b) gestione della cartografia acquisita a servizio delle funzioni di pianificazione territoriale della Provincia;
 - c) produzione di tematismi specifici del proprio livello territoriale secondo i programmi e gli obiettivi formulati dalla Provincia;
 - d) coordinamento tecnico ed assistenza tecnica per i Comuni, con priorità per quelli di piccole dimensioni;
 - e) predisposizione per l'archivio regionale di copia degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali e provinciali;
 - f) sviluppo dell'integrazione con le banche dati territoriali previste per il sistema informativo ambientale;
 - g) collaborazione con la Regione, attraverso l'apposito gruppo di lavoro Regione-Provincia, nelle varie fasi di realizzazione del progetto per la realizzazione del sistema informativo territoriale;
 - h) collaborazione con i Comuni al fine di costituire e sviluP.P.A.R.e l'archivio territoriale provinciale degli strumenti urbanistici comunali quale supporto per il controllo e la conoscenza delle attività urbanistiche, acquisendo le informazioni di base dal livello comunale e fungendo da nodo di scambio tra Regione e Comuni;
 - i) supporto alle attività ordinarie degli uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, attraverso lo sviluppo di procedure di automazione delle verifiche da effettuare nell'ambito delle istruttorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri sui condoni edilizi, per il controllo dell'attività edilizia, ecc., costituendo anche un archivio georeferenziato relativo alla gestione delle predette attività;
 - j) gestione delle cartografie di base e tematiche acquisite rendendo le stesse disponibili nei vari supporti per l'attività degli uffici e servizi della Provincia e di altri enti o di professionisti che operino sul territorio;
 - k) introduzione nel sistema informativo dei dati raccolti nell'ambito del P.T.C. e dei suoi contenuti normativi, creando i presupposti per l'attività di gestione del Piano stesso.
- 5) Alle attività del S.I.U.T. collaborano i Comuni attraverso la fornitura di dati e informazioni in loro possesso relativi al territorio.

CAPO II
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'OMOGENEIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI

Art.9

(criteri per il dimensionamento dei PRG e limiti a varianti agli strumenti urbanistici vigenti)

- 1) I Comuni nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo devono rigorosamente attenersi ai criteri e metodologie stabilite dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 20 novembre 1996 e dalle ulteriori indicazioni anche di tipo parametrico contenute nella relazione tecnica.
- 2) Il rispetto di tali criteri, parametri e metodologie di dimensionamento costituirà uno dei principali elementi di valutazione di conformità degli strumenti urbanistici comunali da parte della Provincia.
- 3) In ogni caso il dimensionamento complessivo di tipo residenziale dovrà risultare in linea con i parametri evolutivi e dimensionali medi provinciali e regionali risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.
- 4) Tale dimensionamento non potrà inoltre e comunque superare le seguenti percentuali massime di accrescimento in relazione al patrimonio edilizio esistente residenziale occupato in termini di abitazioni risultanti dall'ultimo censimento ISTAT e alla classe di appartenenza dei comuni (costiera, collinare, montana):
 - 15% per i comuni della fascia costiera;
 - 25% per i comuni della fascia collinare;
 - 30% per i comuni della fascia montana.Almeno il 10% di tale patrimonio edilizio dovrà essere destinato ad edilizia residenziale pubblica; tale percentuale potrà essere ridotta solo se giustificata e documentata da una minore esigenza di E.R.P.. Si assume in 500 mc il parametro convenzionale di riferimento per il calcolo del volume relativo ad una nuova abitazione da realizzare.
- 5) I nuovi fabbisogni insediativi dovranno essere soddisfatti per almeno un 10% tramite il riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, preferibilmente mediante specifiche previsioni progettuali contenute nei PRG.
- 6) Tutte le nuove previsioni insediative dovranno comunque essere verificate alla luce della dotazione dei servizi esistenti (reti tecnologiche; infrastrutture; parcheggi; servizi sociali; ecc.) e delle effettive capacità finanziarie in entrata e di spesa del Comune interessato in caso risulti necessario un loro adeguamento da parte del Comune.
- 7) I PRG e le relative varianti dovranno inoltre indicare la superficie territoriale oggetto di trasformazione, nonché il rapporto percentuale rispetto alla superficie già interessata dalle previsioni del PRG per quanto riguarda zone omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi del D.M. 1444/68 o comunque ad esse assimilabili.
- 8) Il consumo di suolo derivante dalle nuove previsioni urbanizzative contenute nei PRG non potrà complessivamente superare, con riferimento alla superficie già interessata dalle vigenti previsioni del PRG, le seguenti percentuali massime:
 - 10% per i comuni della fascia costiera;
 - 20% per i comuni della fascia collinare;
 - 30% per i comuni della fascia montana.
- 9) Nei comuni della fascia costiera le superfici territoriali oggetto di trasformazione non potranno comunque complessivamente "consumare" più del 20% delle aree agricole presenti nel territorio comunale.
- 10) Non saranno ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali comunali in assenza della verifica dell'avvenuto utilizzo per almeno il 70% delle vigenti previsioni urbanistiche; nel caso di piani di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, PdR, ecc.) il limite è ridotto al 60%. La verifica dovrà essere riferita ed articolata per tipologia di previsioni urbanistiche (residenziali, commerciali, industriali) oggetto di variante.
- 11) Quanto previsto nel comma precedente non opererà nel caso in cui la variante non preveda incrementi in termini di volumetrie e di consumo di suolo, per varianti riguardanti opere pubbliche, attrezzature ed impianti di interesse generale, dotazione di servizi ed infrastrutture, nonché in caso di riduzione di previsioni urbanizzative.

- 12) Quanto previsto nel comma 8 non opererà inoltre nel caso di varianti riguardanti la riqualificazione di aree produttive dismesse a condizione che le previsioni siano oggetto di accordo di pianificazione con la Provincia e gli altri Enti territoriali eventualmente interessati.

Art.10

(Elaborati degli strumenti urbanistici generali comunali)

- 1) La cartografia di base degli strumenti urbanistici generali comunali è costituita principalmente dalle carte regionali in scala 1:10.000 e 1:2.000. Qualora i Comuni intendano procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, a progettazione di dettaglio per determinate aree, utilizzano anche una cartografia di base in scala 1:500 relativa alle aree interessate.
- 2) La trasposizione dei vincoli indicati nella cartografia del P.T.C. è effettuata dai Comuni sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente. I risultati dell'attività di trasposizione sono trasmessi alla Provincia che provvede alla eventuale integrazione della cartografia del P.T.C.
- 3) Gli strumenti urbanistici generali comunali debbono contenere i seguenti elaborati:
 - a) analisi urbanistica riferita ai diversi ambiti territoriali ed a quello urbano, al patrimonio edilizio esistente ed agli strumenti urbanistici attuativi vigenti, alla utilizzazione del suolo e del patrimonio edilizio, alla lettura morfologica e tipologica dei tessuti urbani. Le analisi relative allo stato di fatto avvengono mediante cartografie e schede quadro di insieme che rappresentano adeguatamente: l'edificato, i servizi urbani, il sistema del verde urbano e territoriale, le infrastrutture per la mobilità, i servizi a rete, le attrezzature ed i servizi pubblici o di uso pubblico principali, le attività produttive, i regimi vincolistici esistenti. Le analisi relative alle scelte del P.T.C. e del piano di inquadramento territoriale regionale (P.I.T.). La sintesi delle previsioni urbanistiche significative derivanti dagli strumenti urbanistici generali dei Comuni contermini; le ipotesi progettuali di interesse urbanistico-territoriale del Comune che provvede alla redazione del proprio strumento urbanistico generale o della variante allo stesso, evidenziando le eventuali interferenze con il sistema degli ambiti di tutela provvisori o definitivi del P.P.A.R., in relazione ai quali si propone la prevalenza della trasformazione urbanistico-territoriale rispetto alle esigenze di salvaguardia;
 - b) analisi della composizione della popolazione (suddivisione per classe di età, extracomunitari, disabili, ecc.) per orientare le scelte pianificatorie con particolare riferimento alla dotazione ed alle tipologie di standard, anche qualitativo;
 - c) le analisi che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitativamente delle risorse paesistico-ambientali dell'intero territorio comunale sono svolte sulla base dei sottosistemi tematici di cui al titolo II (artt. da 5 a 19) delle N.T.A. del P.P.A.R. (sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico; sottosistema botanico-vegetazionale; sottosistema storico-culturale). Le analisi riferite all'intero territorio comunale sono rappresentate su carta in scala almeno 1:10.000, mentre per le aree urbanizzate, la rappresentazione avviene in scala 1:2.000.
 - d) la cartografia relativa al sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico comprende:

1 fase (relativa a tutto il territorio comunale):

Cartografia in Scala 1:10.000 (nuova Carta Tecnica Regionale o 1:5.000 dove disponibile):

 - carta geologica;
 - sezioni geologiche significative;
 - carta geomorfologica;
 - carta idrogeologica;
 - carta delle pericolosità geologiche e delle vulnerabilità ambientali;
 - carta di trasposizione delle perimetrazioni delle aree a rischio PAI sulle tavole di azionamento.

Relazione esplicativa.

Il fase (relativa ad aree di nuova previsione dello strumento urbanistico o interessate da un incremento del carico insediativo):

Cartografia in scala 1:2.000

 - carta litologico-tecnica (redatta sulla base delle risultanze della campagna geognostica e delle relative indagini in sito);
 - sezioni litostratigrafiche significative (congruenti con le stratigrafie ottenute nel corso della campagna geognostica);

- carta geomorfologica con indicazione della classe clivometrica inedificabile ai sensi del P.P.A.R. (pendenza assoluta >30%) nonché ulteriori classi di pendenza che possano condizionare l'uso del suolo;
- carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale;
- verifiche di stabilità dei versanti (lungo le sezioni di massima pendenza topografica, nonché lungo quelle ritenute significative);
- carta di trasposizione delle perimetrazioni delle aree a rischio PAI sulle tavole di azionamento;
- carta della vocazionalità ai fini edificatori (redatta in coerenza con tutte le analisi precedenti quale sintesi delle indagini svolte).

Relazione esplicativa.

- e) I P.R.G. devono inoltre contenere, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il Piano dell'Accessibilità; tale piano dovrà in sostanza contenere:
1. la mappatura degli edifici di interesse pubblico (scuole, uffici, spazi verdi, strutture ricettive e di svago) degli spazi urbani, dei percorsi e della segnaletica;
 2. l'individuazione delle funzioni degli spazi (un edificio può contenere + funzioni);
 3. il rilievo degli ostacoli, delle barriere architettoniche e delle accessibilità non agevoli;
 4. la stima relativa alla loro eliminazione;
 5. la priorità degli interventi – nel caso di opere pubbliche possibilmente la previsione rispetto al programma annuale e triennale delle OO.PP.;

Art 11

(Misure di tutela dei centri storici e nuclei storici minori)

- 1) Gli elaborati di cui all'allegato C individuano, per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, i perimetri dei centri storici minori; le aree ricadenti all'interno di tali perimetri sono assimilate alle Zone A di cui al D.M. 1444/1968 e sono assoggettate alle norme del presente articolo.
- 2) Per gli edifici compresi all'interno delle aree di cui al comma 1 fino alla redazione del Piano di Recupero sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

EMERGENZE ARCHITETTONICHE

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Restauro e risanamento conservativo di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Il progetto di recupero dovrà porre particolare attenzione alla tutela dei caratteri architettonici e tipologici, nonché alle tecniche costruttive originarie, di cui al "Manuale del Recupero dei Centri Storici della Provincia di Ascoli Piceno".

EDIFICI DISCORDANTI

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Restauro e risanamento conservativo di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n°380;
- Ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Il progetto dovrà tendere al recupero della tipologia originaria e, ove ciò non sia possibile, a garantire la massima integrazione dell'edificio con il Centro Storico, attraverso l'eliminazione degli elementi incongrui e l'uso di materiali conformi alla restante parte dell'edificio.

RESTANTI EDIFICI

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Restauro e risanamento conservativo di cui all'Art. 3 del D.P.R. 6/06/2001 n° 380;
- Il progetto dovrà tendere al recupero e alla valorizzazione degli elementi architettonici originari, della tipologia originaria e all'eliminazione delle stratificazioni storiche non conformi alla struttura originaria. Dovranno inoltre essere utilizzati materiali e tecniche costruttive conformi alla restante parte dell'edificio.

- 3) I Comuni si adeguano alle disposizioni delle presenti norme classificando le aree ricomprese nel perimetro dei centri storici di cui al comma 1 come zona omogenea A di cui al DM 1444/68 ed individuando gli ambiti di tutela previsti dal P.P.A.R., ovvero possono proporre, sulla base di ulteriori studi ed indagini specifiche approfondite, modifiche delle perimetrazioni individuate dal P.T.C..
- 4) Le aree perimetrate, così come confermate dai PRG comunali dovranno essere oggetto di Piano di Recupero, corredato da schede di rilievo delle tecniche costruttive maggiormente significative, di indicazioni di dettaglio sull'utilizzo di materiali biocompatibili, di una valutazione sui sistemi di risparmio energetico compatibili con l'area in oggetto.

- 5) Per gli edifici compresi all'interno delle aree di cui al comma 4, fino alla redazione del Piano di Recupero, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al comma 2.
- 6) I Comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti, per l'individuazione e la perimetrazione dei Centri Storici Minori, dovranno seguire la procedura e gli approcci metodologici appresso indicati:
 - a) acquisizione dell'elenco dei Centri Minori indicati dal P.T.C.;
 - b) individuazione del Centro sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
 - c) individuazione del perimetro del Centro e/o degli edifici presenti sulla Cartografia del Catasto Gregoriano;
 - d) sopralluogo e verifica diretta in loco per individuazione delle EMERGENZE ARCHITETTONICHE, degli EDIFICI DISCORDANTI, dei RESTANTI EDIFICI e definizione del perimetro definitivo;
 - e) raccolta di documentazione fotografica relativa agli edifici sopra indicati e agli elementi architettonici di rilievo.
- 7) Una volta adottata la perimetrazione, per gli edifici compresi all'interno delle aree perimetrata e fino alla redazione del Piano di Recupero, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al comma 2.
- 8) Le stesse procedure e gli stessi approcci metodologici di cui al comma 6 saranno seguiti dai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per la modifica delle perimetrazioni.
- 9) Il S.I.T. dell'Amministrazione Provinciale mette a disposizione dei Comuni le informazioni e i dati cartografici e le copie in formato raster del Catasto Gregoriano.
- 10) Gli adempimenti di cui al comma 6 devono essere effettuati - per i comuni che non abbiano ancora adottato il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. - in tale sede, mentre per i restanti Comuni, con variante al P.R.G., entro sei mesi dall'approvazione della variante al P.T.C.. Trascorso tale termine non saranno ammesse varianti di alcun tipo agli strumenti Urbanistici generali Comunali se non accompagnate dall'assolvimento di tali adempimenti.
- 11) Sono fatti salvi i Centri e Nuclei storici minori già perimetrati e classificati come zone A dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che le perimetrazioni non si discostino sostanzialmente da quelle di cui alla variante al P.T.C.

Art.12

(Poli di concentrazione degli insediamenti produttivi a livello provinciale e norme per nuovi insediamenti produttivi)

- 1) Al fine di conseguire l'obiettivo di una aggregazione e più razionale distribuzione sul territorio di insediamenti produttivi di rilevanza provinciale, in grado di disporre di aree dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, servizi ed infrastrutture e che siano compatibili con il contesto ambientale ed insediativo, sono state individuate nella tavola 6-i, i poli di concentrazione degli insediamenti produttivi a livello provinciale.
- 2) In tali poli la Provincia promuoverà la stipula di accordi di programma od altre procedure concertative equivalenti allo scopo di: individuare nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi, migliorare e qualificare la dotazione di infrastrutture, servizi ed opere di urbanizzazione, ripartire tra i Comuni e gli altri soggetti interessati le spese e le risorse connesse alla realizzazione e gestione degli insediamenti produttivi.
- 3) In ogni caso nuovi insediamenti produttivi di livello provinciale potranno essere localizzati esclusivamente nell'ambito dei poli individuati ed a condizione che venga verificata preventivamente la sostenibilità delle infrastrutture - sia esistenti che di progetto - in termini di impatti sul territorio circostante e di traffico generato e circa la fattibilità economica e sociale degli stessi. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate.
- 4) Insediamenti produttivi di livello minore sono ammessi all'esterno di tali poli a condizione che sia dimostrata nel concreto l'impossibilità di provvedere diversamente. In ogni caso i nuovi insediamenti dovranno risultare di modesta entità sia in termini di estensione che di tipologie previste, in adiacenza ad insediamenti già esistenti od in corso di realizzazione - senza tuttavia interferire con insediamenti residenziali anche di diverso comune, nonché dotati di idonee soluzioni di innesto e svincolo dalla viabilità esistente e di mitigazione degli impatti sull'ambiente circostante.
- 5) I progetti di opifici dovranno studiare soluzioni per mantenere permeabile la maggiore estensione possibile delle aree scoperte dei lotti, segnatamente quelle destinate a parcheggi.

- 6) Quanto sopra vale anche per le varianti conseguenti alle procedure di "sportello unico" di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98, ad eccezione di quelle relative all'insediamento di strutture ricettive su aree di estensione non superiore a 10.000 mq e volumetrie non superiori a 5.000 mc.

Art.13

(Criteri e le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione commerciale)

- 1) In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 26/1999, e sue modifiche, le disposizioni del presente articolo stabiliscono i criteri e le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione commerciale negli ambiti comunali.
- 2) I Comuni, nel predisporre e nell'adeguare gli strumenti di programmazione e di pianificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle grandi strutture commerciali devono tenere conto:
 - a) della situazione commerciale esistente;
 - b) della congruità ed adeguatezza quantitativa della rete distributiva esistente in rapporto alle esigenze dell'utenza potenziale;
 - c) del rapporto di coerenza tra rete commerciale e reti infrastrutturali;
 - d) dell'incremento della tensione concorrenziale lasciando ampio spazio alle iniziative con elevato contenuto di innovazione;
 - e) della esigenza di favorire la concentrazione spaziale degli insediamenti con l'individuazione anche di zone commerciali integrate tra aree urbane ed extra urbane all'interno delle quali esista o venga progettata una pluralità di esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di aree e di servizi quali parcheggi, percorsi pedonali rallentatori del traffico, pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita;
 - f) della prioritaria attuazione di una politica di assetto del territorio attraverso un rapporto calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità, parcheggi, visibilità, bacino d'attrazione ed effetti indotti sull'assetto del territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo sviluppo della rete distributiva;
 - g) della facoltà concessa dall'art. 5 della L.R. 26/1999, e sue modifiche, ai Comuni facenti parte di uno stesso bacino, ai sensi della tabella C allegata alla medesima legge, di associarsi per l'individuazione di un'unica area commerciale;
 - h) dei criteri urbanistici di cui all'art. 7 della L.R. 26/1999 e sue modifiche.
- 3) Per insediamenti della grande distribuzione commerciale di cui alla L.R. 26/99 dovrà essere adottato il metodo della concertazione intercomunale delle nuove localizzazioni mediante procedure che coinvolgano tutti i Comuni contermini a quello in cui avverrà l'insediamento e quelli ricadenti nell'area di influenza dello stesso (tempi di percorrenza automobilistica pari a 30 min.) allo scopo di ripartire gli oneri e le entrate, valutare l'idoneità della localizzazione in ordine ai criteri di cui ai comma precedenti, nonché in relazione ai volumi di traffico indotti sulla viabilità locale ed extralocale e all'accessibilità dalla rete viaria di importanza nazionale, regionale e provinciale. A tal fine la Provincia promuove la stipula di Accordi di Programma la cui conclusione positiva è condizione necessaria per la convocazione della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 13 della L.R. 26/99 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
- 4) Le attuali condizioni di viabilità e traffico già critiche in molte situazioni, anche per la presenza di numerose grandi strutture di vendita ed il livello di servizio al bacino di utenza provinciale già offerto da tali strutture, non consentono di norma l'insediamento di nuove grandi strutture né la concentrazione di un numero superiore a due medie strutture in ambiti circoscritti e pertanto la previsione di nuovi insediamenti, nonché il rilascio di nuove autorizzazioni dovrà essere subordinato a una verifica di eventuali residue necessità da parte del bacino d'utenza ed a sostanziali interventi di miglioramento infrastrutturale.
- 5) Le medie e grandi strutture di vendita ai sensi della vigente legislazione possono essere costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi e pertanto in caso di richieste di insediamento di nuove strutture occorrerà valutare anche la distribuzione e dislocazione degli esercizi già esistenti nelle immediate vicinanze.

Art. 14

(Zone destinate ad attrezzature comuni, servizi pubblici e standard urbanistici)

- 1) Le zone ed i contesti destinati ad attrezzature comuni e a servizi pubblici contribuiscono ad assicurare il rispetto degli standard urbanistici. In tali zone non possono essere localizzate attività, che pur rivestendo un interesse generale, quali alberghi, banche, supermercati, sono funzionali ad attività terziarie o direzionali o produttive o turistico-ricettive e non possono in alcun modo concorrere alla formazione degli standard.
- 2) Gli interventi e le opere di iniziativa privata aventi la medesima tipologia funzionale propria degli standard, quali scuole, attrezzature sportive, aree per il tempo libero, ecc., possono concorrere alla formazione degli standard stessi attraverso convenzioni che salvaguardino in modo adeguato l'uso e l'interesse pubblico.
- 3) Le aree da destinare a standard, in particolare negli strumenti attuativi, dovranno essere ubicate in siti caratterizzati da pendenze lievi e dovrà essere garantita l'accessibilità per tutti i tipi di disabilità; inoltre nel caso del verde pubblico, gli spazi non potranno essere eccessivamente frazionati e si dovrà anzi porre attenzione alla concentrazione degli stessi in presenza di aree dello stessi tipo adiacenti o vicine.
- 4) I progetti che prevedono interventi sulla viabilità dovranno tendere a separare, ove possibile, il traffico veicolare da quello pedonale e porre particolare attenzione alle intersezioni tra gli stessi al fine di consentire la mobilità ai disabili senza ausili;

Art. 15
(Sistema della viabilità)

- 1) Le previsioni di sviluppo urbanistico contenute negli strumenti urbanistici generali comunali debbono essere accompagnate dalla definizione del sistema della viabilità, comprendente sia gli assi di collegamento portanti interni, sia il loro sviluppo ed allaccio con gli assi esistenti e di progetto, tanto a livello urbano quanto a livello extra urbano.
- 2) La definizione del sistema della viabilità è preceduta da verifiche di fattibilità tecnica e di impatto paesistico-ambientale.
- 3) La Provincia entro un anno dall'adozione del P.T.C., ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, previa concertazione con i gli enti locali interessati relativamente al tracciato, predisporre il progetto preliminare della "Transcollinare Picena-Mezzina" e della "Faleriense" secondo quanto stabilito dalla mozione del Consiglio Provinciale del 28 luglio 1998.
- 4) L'individuazione del tracciato effettuato ai sensi del comma 3 ha efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.T.C.

CAPO III
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI RELATIVAMENTE AL
TERRITORIO AGRICOLO

Art.16
(La rete ecologica)

- 1) Le reti ecologiche sono un'importante strumento per la conservazione della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile del territorio.
- 2) La rete ecologica provinciale comprende l'insieme delle unità ambientali o paranaturali e le aree con diverso tipo di protezione stabilita da normative europee, nazionali e regionali (Parchi, Riserve, SIC, ZPS, Rete Natura 2000, P.P.A.R., ecc.) tra loro connesse in modo da creare sinergie positive per garantire la continuità degli habitat e favorire un riequilibrio degli ambienti provinciali e quindi il loro funzionamento.
- 3) La rete ecologica si articola in nodi, costituiti da aree naturali o semi-naturali con il ruolo di "serbatoi di biodiversità", e da elementi lineari naturali o semi naturali che ne permettono il collegamento fisico come le zone umide, i parchi di ville, le aree boscate, i corsi d'acqua naturali e artificiali, i prati, pascoli e incolti, le siepi, i filari e viali alberati, gli agroecosistemi con valenza ecologica, le greenways (strade, piste ciclabili e percorsi da cui godere l'ambiente circostante).

- 4) Il P.T.C. al fine di fornire uno scenario per il riequilibrio dell'ecosistema ed un modello di sviluppo sostenibile e di gestione integrato dell'ambiente e del territorio persegue i seguenti obiettivi:

Obiettivi generali della programmazione e pianificazione provinciale e comunale dei Piani Regolatori Generali:

1. promuovere un miglioramento della qualità ambientale nel suo complesso;
2. favorire l'equilibrio tra sviluppo economico e conservazione dell'ambiente attraverso l'integrità dell'ecosistema, il perseguimento dell'efficienza economica, il raggiungimento di una maggiore equità sociale, sia intragenerazionale, sia intergenerazionale;
3. garantire l'interazione dinamica e positiva delle componenti dei diversi ecosistemi; questa comprende sia relazioni tra specie diverse (predazione, pascolo,), sia all'interno della stessa specie (riproduzione, cooperazione), che favoriscono l'interscambio delle informazioni genetiche;
4. favorire l'interscambio tra le aree naturali relitte (cioè dei residui antichi ecosistemi naturali prima dell'antropizzazione) consentito dalla struttura ramificata in nodi e corridoi;
5. promuovere il ripristino di siepi e filari alberati tra le colture e l'uso di pratiche colturali adeguate al fine di mitigare la semplificazione ecologica che è seguita all'avvento dell'agricoltura industriale;
6. incentivare le attività agricole "compatibili" cioè condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché le opere di "conservazione e di restauro ambientale del territorio".

Obiettivi specifici di programmazione provinciale:

- a) messa a punto di un quadro organico, forse incompleto ma comunque in evoluzione e facilmente aggiornabile, dell'attuale sistema di competenze gestionali operanti sul territorio provinciale;
 - b) individuazione delle strategie e delle azioni in corso da parte dei diversi Assessorati della Provincia e degli altri Enti territoriali, relativamente ai temi della riqualificazione ambientale, la protezione e il miglioramento naturalistico;
 - c) costruzione di una carta di sintesi (tramite predisposizione di un GIS) in grado di rendere conto in maniera dettagliata, a livello provinciale, sia della struttura della rete che di tutte le analisi, le azioni e i progetti intrapresi e in corso di definizione e/o gestione;
 - d) individuazione di modalità e obiettivi a breve-medio termine per avviare azioni di coordinamento delle competenze tra i diversi assessorati dell'Amministrazione Provinciale e tra la Provincia e altri Enti (Regione, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Comuni, ecc.) per lo scambio di informazioni, l'individuazione di strategie e progetti comuni o coordinati sui temi e le questioni in oggetto;
 - e) messa a punto, a fronte delle esperienze maturate sinora, di una guida per la manutenzione, il ripristino o la costruzione di zone ad elevata valenza naturalistico-ambientale.
- 5) L'approccio metodologico sopra descritto è in fase di sperimentazione e perfezionamento nell'ambito del progetto provinciale denominato "Linee guida strategiche per lo sviluppo integrato della Valdaso Distretto Rurale" che verrà esteso gradualmente all'intero territorio provinciale.

Art. 17

(Censimento dei fabbricati in zona agricola)

- 1) I Comuni che non siano già dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990, redatto ai sensi del P.T.C., effettuano tale adempimento nell'ambito del Piano Regolatore Generale sulla base della scheda modificata ed allegata alla variante al P.T.C..
- 2) Le operazioni di censimento dovranno classificare gli edifici sulla base delle caratteristiche tipologico-architettoniche secondo le seguenti categorie:
 - A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;
 - A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;
 - B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;

- C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.
- 3) Per i fabbricati della categoria C è prevista una scheda di censimento semplificata.
 - 4) Sulla base delle operazioni di censimento gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela individuando, ove necessario, norme specifiche per la conservazione e valorizzazione dei particolari architettonici e tipologici presenti nei singoli edifici.
 - 5) Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere effettuati - per i comuni che non abbiano ancora adottato il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. - in tale sede, mentre per i restanti Comuni entro sei mesi dall'approvazione della variante al P.T.C.. Trascorso tale termine non saranno ammesse varianti di alcun tipo agli strumenti urbanistici generali comunali che interessino zone agricole se non accompagnate dall'assolvimento di tali adempimenti.
 - 6) Per i Comuni dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990 che sia stato già adeguato al previgente P.T.C. è facoltativo adeguare il censimento alle presenti norme, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 7.

Art. 18 (Interventi sui fabbricati esistenti)

- 1) Per i fabbricati di categoria A) di cui all'art. 17 sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur rientrando nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne meritevoli di tutela individuate nelle relative schede di censimento.
- 2) Per i fabbricati di categoria B) sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare od armonizzare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue individuate nelle relative schede di censimento.
- 3) In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici.
- 4) L'eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) è concesso nei limiti di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, soltanto se espressamente previsto dalla specifica normativa di Piano ed a condizione che nelle relative schede di censimento siano individuate precise indicazioni di carattere localizzativo, tipologico e formale.
- 5) In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 4, qualsiasi nuova costruzione all'interno del perimetro di rispetto paesaggistico individuato con la scheda di censimento.
- 6) Per i fabbricati di categoria C) sono consentiti tutti gli interventi edilizi.
- 7) Nei Comuni che ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente decidano di non adeguare il censimento, per i fabbricati di categoria A) e B) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi edilizi minori per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività.
- 8) Fino alla approvazione del censimento Comunale, per tutte le categorie dei fabbricati esistenti in zona agricola è ammesso soltanto l'intervento di cui al comma precedente.
- 9) Sugli interventi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di ordinaria manutenzione, per gli interventi accessori sottoposti dalla legge a denuncia di inizio attività e per i fabbricati di categoria C), è richiesto sia nel periodo precedente l'approvazione del censimento, sia nel periodo successivo, il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata dai due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali di cui all'art. 61 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 19 (Mutamenti di destinazione d'uso)

- 1) Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per le costruzioni o parti di esse che non sono a servizio dell'azienda agricola, qualunque sia il tipo della sua conduzione, sono ammessi i

mutamenti delle destinazioni d'uso, di cui alla L.R 13/1990 e successive modificazioni. fermo restando quanto previsto dall'art. 10, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla L.R. n. 13/1990.

- 2) Fino all'approvazione del censimento, per i mutamenti di destinazione d'uso con opere, si osserva quanto disposto dall'art. 18, comma 8.

Art. 20 (Tipologie e materiali)

- 1) I Comuni, sulla base dei criteri e degli indirizzi del P.T.C., stabiliscono con propria normativa:
 - a) i vincoli architettonici, gli abachi dei materiali e degli elementi costruttivi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti e i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la realizzazione di opere edilizie;
 - b) le caratteristiche costruttive e i vincoli architettonici per le nuove costruzioni finalizzati alla conservazione dei valori tradizionali del paesaggio rurale.
- 2) Entro sei mesi dall'approvazione del P.T.C., la Provincia approva appositi atti di indirizzo per garantire la qualità edilizia degli interventi di cui alle lettere a) e b), promuovendo ed incentivando tra l'altro interventi di bioarchitettura.

CAPO IV NORME PER L'USO DEL TERRITORIO

Art. 21 (Aree caratterizzate da valori geologici, geomorfologici, naturalistici e vegetazionali)

- 1) Le aree caratterizzate da valori geologici, geomorfologici, naturalistici e vegetazionali così come individuate dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, devono essere riportate negli elaborati dei Piani Regolatori Generali e ad esse devono corrispondere destinazioni urbanistiche e norme tecniche di attuazione conformi alle rispettive legislazioni di riferimento.
- 2) Ai fini della revisione ed aggiornamento della "carta botanico - vegetazionale provinciale", i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici debbono inoltre produrre in maniera informatizzata, sulla base di analisi territoriali approfondite ed attraverso il rilevamento botanico vegetazionale di tutto il territorio comunale, la carta della copertura vegetale del suolo e degli elementi diffusi del paesaggio agrario in scala non inferiore a 1:10.000.
- 3) Per quanto riguarda i siti di interesse geologico e geomorfologico la Provincia attiverà studi ed approfondimenti specifici per il censimento e la valorizzazione di tali siti, sia in forma puntuale che sviluppando reti di connessione (percorsi, itinerari, etc.) tra di essi e con altre aree caratterizzate da valori, al fine di agevolarne la fruizione.

Art. 22 (Valori naturalistico - vegetazionali nelle aree agricole)

- 1) Nelle aree agricole sono consentite:
 - a) attività connesse alla buona conduzione agronomica dei suoli in conformità alla vigente legislazione;
 - b) attività agrituristiche e di turismo rurale nei limiti della legislazione vigente e connesse all'attività agricola principale;
 - c) attività faunistico-venatorie e le attività agri-faunistico-venatorie, nei limiti della legislazione vigente.
- 2) Mediante convenzioni ed accordi con le autorità competenti al fine di ridurre le tariffe di utenza ed i contributi di bonifica, sono incentivate e promosse le seguenti azioni:
 - a) mirate alla riqualificazione ecologico-produttiva del paesaggio rurale con la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi diffusi del paesaggio agrario;
 - b) volte alla riduzione dell'input chimico e al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica nei terreni e, nel rispetto del 'Codice di Buona Pratica Agricola', mirate al contenimento dell'inquinamento da nitrati che l'uso non oculato dei concimi minerali a base di azoto può produrre;

- c) che favoriscano la conservazione del suolo con particolare riferimento a oculate scelte di successioni colturali e di tecniche di lavorazione e coltivazione collegate ad un'appropriata gestione dei residui colturali, senza trascurare le sistemazioni idraulico-agrarie che, seppure più onerose dal punto di vista economico, risultano fondamentali nella regimazione delle acque sia superficiali che profonde;
- d) nelle terre della media e alta collina ancora coltivate e a rischio di erosione, le tecniche di sistemazione e lavorazione che contemperino l'interesse della produzione con la necessità della difesa del suolo e della protezione del territorio a valle, che mantengano efficienti le reti di colatura e di drenaggio e che salvaguardino e potenzino la naturalità del paesaggio agrario e gli elementi diffusi quali siepi filari, macchie fra i campi, vegetazione igrofila e ripariale;
- e) nelle terre della media e alta collina abbandonate, che limitino l'innescarsi dei fenomeni erosivi anche attraverso emanazione di appositi provvedimenti delle autorità competenti volti ad assicurare una copertura densa, efficiente e persistente dei suoli, ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali, regolare lo smaltimento dei surplus idrici;
- f) l'adeguamento e la manutenzione della rete idrografica intermedia, intesa come sistema che raccoglie le acque regimate dalle terre coltivate e/o rimboschite;
- g) volte alla riduzione e minimizzazione degli impatti e di ogni fonte di inquinamento (acustico, visuale, atmosferico) per le attività zootecniche producenti impatti negativi.

Art. 23

(Misure di compensazione ambientale)

- 1) Le opere ed i lavori, ammissibili in base alla normativa vigente, che comportano comunque la distruzione ed il danneggiamento di beni botanico-vegetazionali devono essere accompagnati o seguiti da misure di compensazione ambientale.
- 2) Per compensazione ambientale si intende l'impianto e la realizzazione, sullo stesso terreno dove sono stati realizzati i lavori e le opere o su terreni vicini indicati dall'autorità competente, di beni botanico-vegetazionali di entità almeno pari a quelli distrutti o danneggiati.
- 3) Per realizzare le misure di compensazione è necessario predisporre, contestualmente agli elaborati relativi al progetto delle opere o dei lavori, un progetto di compensazione ambientale, secondo le modalità indicate dall'autorità competente e da sottoporre alla sua approvazione.
- 4) Successivamente al collaudo degli interventi effettuati a titolo di compensazione ambientale, deve essere sottoposto alla approvazione della autorità competente un piano di coltura e di conservazione dei beni botanico-vegetazionali impiantati.
- 5) I progetti di compensazione ambientale ricadenti nel territorio dei Parchi dovranno essere approvati dai competenti Enti Parco.

Art. 24

(Norme per le attività estrattive)

- 1) Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 01.12.1997, n. 71; 17.12.1999, n° 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive) e dal P.P.A.E. (Programma Provinciale Attività Estrattive) il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

Art. 25

(Criteri per l'individuazione degli interventi di interesse sovracomunale, provinciale e regionale)

- 1) I criteri generali per l'individuazione degli interventi di interesse sovracomunale, provinciale o regionale, da realizzarsi nel territorio provinciale, quali infrastrutture in genere (viarie, ferroviarie, portuali, aeroporti, aviosuperfici, autodromi, piste, e interventi simili), reti tecnologiche (acquedottistiche, elettriche, gas, telefonia, impianti di produzione energia elettrica, e interventi simili) e rilevanti opere pubbliche o di interesse pubblico di valenza provinciale (quali, a titolo esclusivamente esemplificativo aree ospedaliere, aree della Protezione Civile, ecc.) saranno stabiliti dopo aver espletato una procedura concertativa con tutti gli Enti Territoriali competenti (Regione Provincia, Comuni, ecc.) che si concluderà attraverso lo

strumento dell'Accordo di Programma con la Provincia per assicurare la conformità con il P.T.C. ed i Piani sovraordinati.

**Art. 26
(Allegati)**

- 1) Alle presenti norme sono allegati, quali parti integranti e sostanziali delle norme stesse, gli atti ed i documenti di seguito indicati:
 - a) delibera del Consiglio Provinciale n. 107/1996 sul dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) delibera del Consiglio Provinciale n. 131/2004 sulle procedure degli accordi di programma;
 - c) elenco dei Centri e nuclei storici e censimento degli stessi.
- 2) Sono inoltre allegati quali parti integranti e sostanziali del P.T.C.:
 - a) Scheda-tipo per il censimento nelle zone agricole;
 - b) Codice di buona pratica agricola.

**Art. 27
(Beni culturali, architettonici e storici)**

- 1) Fanno parte dei beni culturali, architettonici e storici i beni e manufatti catalogati dalla Regione Marche ed acquisiti dalla Provincia con apposita convenzione.
- 2) Entro un anno dall'approvazione della variante al P.T.C. verrà redatto un censimento dei beni aventi rilevanza urbanistica che verrà consegnato a tutti i Comuni della Provincia
- 3) I PRG devono prevedere adeguate forme di conservazione e valorizzazione di tali beni e pertanto per essi sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e/o di restauro conservativo.

**Art. 28
(Controllo dell'urbanizzazione in presenza di industrie a rischio di incidente rilevante)**

- 1) Nella tavola 8-i sono indicate le aree di danno relative alle industrie a rischio di incidente rilevante e le prescrizioni da osservare allo stato attuale nelle eventuali urbanizzazioni all'interno di tali aree.
- 2) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2004 n.18, varianti agli strumenti urbanistici che prevedano un incremento delle urbanizzazioni nelle aree di danno di cui al comma 1 verranno prese in considerazione, a tutela della salute e sicurezza pubblica, soltanto per le tipologie di insediamenti di seguito indicate ed a condizione comunque che non si verifichi un aumento della situazione di rischio complessiva:

Area di Danno 1	Tipologia insediamenti consentiti in caso di varianti agli strumenti urbanistici
Elevata letalità	<ul style="list-style-type: none">• Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore o al massimo uguale a 0,3 m³/m².• Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici con indice fondiario non superiore ad 1 m³/m².
Inizio letalità	<ul style="list-style-type: none">• Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore o al massimo uguale a 0,5 m³/m².• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc,• Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici con indice fondiario non superiore ad 1,5 m³/m².
Lesioni irreversibili	<ul style="list-style-type: none">• Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia minore o al massimo uguale ad 1 m³/m².• Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici con indice fondiario non superiore ad 2 m³/m².
Lesioni reversibili	<ul style="list-style-type: none">• Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore o al massimo uguale a 2,5 m³/m².• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto, ad esempio mercati stabili o altre

	destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). • Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). • Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici con indice fondiario non superiore a 4 m ³ /m ² .
--	---

- 3) Per ciò che concerne eventuali nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante occorrerà invece verificare come condizione di ammissibilità preliminare per l'insediamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2004 n.18, che le aree di danno riferite ad "Elevata letalità", "Inizio letalità" e "Lesioni irreversibili", anche calcolate tramite metodi speditivi, ricadano all'interno di aree zonizzate dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati al momento della richiesta di insediamento o come produttive o come agricole.

Art. 29 (Sostenibilità ambientale)

- 1) Le previsioni dei P.R.G. e loro varianti, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, devono assicurare la *sostenibilità* degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio.
- 2) E' necessario contenere il consumo del territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane e specificatamente:
 - a) Contenere negli insediamenti i consumi di fonti energetiche non rinnovabili e il consumo e la compromissione di risorse territoriali non rinnovabili;
 - b) Garantire nel lungo periodo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche, salvaguardando in specifico la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, in particolare attraverso il contenimento degli ulteriori insediamenti nelle aree che contribuiscono alla ricarica delle falde;
 - c) Contribuire a perseguire un modello di mobilità *sostenibile*, contenendo la dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale;
 - d) perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano;
 - e) Assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale.
- 3) Gli obiettivi di sostenibilità dovranno essere perseguiti mediante i seguenti criteri:

1	Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
2	4) Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
3	Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
4	Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5	Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
6	Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7	Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale
8	Protezione dell'atmosfera (riscaldamento del globo)
9	Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale
10	Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

Art. 30 (Valutazione Ambientale Strategica)

- 1) La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta in Europa dalla Direttiva 42/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale di piani e programmi, ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Una volta recepita a livello nazionale, la Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere effettuata da tutti gli enti che elaborano e/o adottano un piano/programma con effetti significativi sull'ambiente.
- 2) Il percorso di VAS è sviluppato in termini di alternative, strategiche e di processo, tese a considerare la disponibilità delle risorse, la soglia di sostenibilità dell'uso delle stesse, nonché il loro consumo e l'eventuale rigenerazione. La valutazione Ambientale Strategica dei piani ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione. La VAS non può in nessun caso essere intesa come un documento di validazione a posteriori delle scelte operate dall'ente proponente, né, per la sua natura valutativa, costituire procedura per il superamento delle prescrizioni contenute nelle legislazioni vigenti che rappresentano il quadro delle invariabili non negoziabili. La VAS agendo nelle fasi "a monte" del Piano, può disporre di un'ampia scelta di misure di mitigazione e compensazione che possono essere definite attraverso consultazioni con le autorità ambientali o con le parti interessate.
- 3) In attesa dell'emanazione delle disposizioni legislative per il recepimento della direttiva VAS a livello nazionale, viene introdotto a livello provinciale una procedura propedeutica e funzionale alla Valutazione Ambientale Strategica al fine di garantire il principio di conformità alle esigenze di tutela e qualità ambientale dei Piani Regolatori e loro Varianti, adottati a livello comunale, fin dalle loro fasi preliminari.
- 4) In attuazione del dispositivo del comma 3) viene introdotto un percorso di screening ambientale, per permetta di stabilire se i piani in questione possono avere effetti significativi sull'ambiente. Lo screening i cui contenuti dovranno essere conformi al modello metodologico di cui al successivo comma, deve considerarsi preventivo all'adozione dei Piani da parte dei Comuni.
- 5) Ai fini dell'applicazione dello screening ambientale si individuano le seguenti fasi:
 - a. Analisi e valutazione degli effetti ambientali delle previsioni di Piano sulle componenti sensibili;
 - b. Informazione e partecipazione del pubblico;
 - c. Rapporto Ambientale;
 - a. Analisi e valutazione degli effetti ambientali delle previsioni di Piano sulle componenti sensibili.
In questa fase vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con cui in qualche maniera il Piano interagisce. A questo livello di analisi viene stabilita preliminarmente la positività o negatività dell'interazione, in base alle previsioni degli effetti ambientali che possono essere previsti dal Piano con un certo grado di probabilità.
 - b. Informazione e partecipazione del pubblico
La fase di informazione e partecipazione del pubblico, deve avvenire preliminarmente alla stesura del Rapporto ambientale, possono essere individuate e contattate direttamente delle "associazioni di portatori di interesse" attraverso una ricognizione che sia il più completa possibile.
 - c. Rapporto Ambientale
Inteso quale strumento di identificazione, descrizione e valutazione dei probabili effetti ambientali dell'attuazione del Piano o sua Variante. Il Rapporto ambientale deve essere anche frutto della condivisione delle parti interessate coinvolte che partecipano ai lavori. L'obiettivo del Rapporto Ambientale, è di segnalare gli elementi di pressione che le trasformazioni previste possono produrre sull'ambiente. Trattandosi comunque di una fase di screening il rapporto ambientale si configura come una fase preliminare di identificazione e valutazione dei temi ambientali e degli obiettivi da prendere in considerazione ed eventualmente delle misure di mitigazione e compensazione adottabili per ridurre gli effetti indotti sull'ambiente.

Art. 31 (Bioedilizia - Incentivi)

- 1) I Comuni, nella redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti, possono prevedere, esclusivamente nelle nuove zone di espansione residenziale e produttiva, la possibilità di concedere modesti incrementi volumetrici e riduzioni percentuali degli oneri di urbanizzazione secondaria nel caso in cui gli strumenti urbanistici attuativi prevedano che gli edifici siano concepiti, progettati e realizzati secondo i criteri di miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali verificati secondo il sistema di

valutazione ITACA recepito dalla Regione Marche con le delibere n. 579 del 23 Aprile 2003 e n. 1138 del 2003 aggiornato alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

- 2) Gli incrementi volumetrici di cui al comma 1 potranno essere previsti anche nelle restanti zone nel rispetto tuttavia della vigente legislazione in materia di distacchi tra edifici, dai confini, di altezze massime degli edifici e di modalità di calcolo degli standard urbanistici e, per ciò che concerne le zone A, previa predisposizione di specifici piani di recupero o particolareggiati che individuino e disciplinino gli interventi.
- 3) L'entità degli incentivi dovrà essere rapportata al livello di qualità raggiunto espresso dal punteggio finale del progetto, autocertificato dai progettisti e controllato dagli uffici tecnici comunali anche in fase esecutiva e di collaudo. I criteri dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle convenzioni allegate ai piani attuativi nelle quali dovranno altresì essere stabilite anche le relative penali. Il punteggio minimo non potrà essere inferiore a +3.
- 4) La maggiore volumetria, che non potrà essere superiore al 15% (punteggio +3 incremento 5% - punteggio +4 incremento 10% - punteggio +5 incremento 15 %) di quella ammissibile, dovrà essere computata al fine del calcolo della dotazione degli standard urbanistici la quale non potrà essere in ogni caso inferiore a quella stabilita dal D.M. n. 1444/68 integrata dalla L.R. n. 34/92.

Art. 32

(Piani di localizzazione antenne per telefonia mobile)

- 1) La Provincia nell'ambito delle sue funzioni e competenze programmatiche del Piano territoriale di Coordinamento attiva e promuove un processo concertativo e collaborativo con i Comuni finalizzato ad una corretta pianificazione ed individuazione dei siti idonei alla installazione di antenne per la telefonia mobile conformemente alla normativa nazionale e regionale in materia. L'attuazione di tale modello concertativo avviene con la stipula di Protocolli d'intesa con i Comuni e i soggetti gestori del servizio di telefonia sulla base dello schema di protocollo allegato.

Art. 33

(La "Mobilità dolce")

- 1) Uno degli obiettivi strategici e di sviluppo sostenibile della Provincia è la costituzione di una rete provinciale di Mobilità Dolce che comprenda le piste ciclabili, i percorsi pedonali, i sentieri, le ippovie, ecc.
- 2) Negli elaborati di piano sono riportati lo studio di analisi della rete ciclo-pedonale e lo schema dei tracciati principali del sistema provinciale.
- 3) La Provincia, al fine di perseguire tale obiettivo, approva con successivo atto uno specifico piano per la "mobilità dolce" e si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento comunitario, regionale e provinciale, supportando i Comuni nelle varie fasi della progettazione, promuovendo altresì intese, accordi di programma e collaborazioni per la risoluzione dei punti critici di tale rete.
- 4) I comuni nella progettazione e realizzazione della viabilità comunale debbono tener conto delle previsioni del P.T.C. provinciale, garantendo la possibilità di completare la rete ciclabile provinciale. Nell'attuazione delle previsioni di espansione turistica e residenziale dovranno essere obbligatoriamente previsti percorsi ciclopedonali, salvo che il Comune non dichiari l'inopportunità degli stessi o l'impossibilità della realizzazione; in tal caso lo stesso potrà prescrivere misure compensative al fine di implementare comunque la rete ciclopedonale.

Art. 34

(Norma transitoria)

- 1) Le norme di cui alla variante al P.T.C. non si applicano agli strumenti urbanistici già adottati dai Comuni al momento dell'adozione della variante al P.T.C., nonché ai progetti presentati all'Ente competente per l'approvazione, l'autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, purché detta presentazione sia avvenuta prima dell'adozione della variante al P.T.C..